

## TEMI E APPROFONDIMENTI

3.3.23

### PRODOTTI AGROALIMENTARI

#### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### Rafforzato il controllo del Made in Italy sul mercato asiatico. Il Masaf rinnova l'accordo con Alibaba Group a tutela delle indicazioni geografiche italiane

***Potenziato il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per difendere i prodotti italiani***

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, attraverso il suo organo di controllo, l'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari** (ICQRF), ha rinnovato oggi al Masaf, alla presenza del ministro Francesco **Lollobrigida** e del vice-presidente e head of global IP enforcement del Gruppo Alibaba **Matthew Bassiur**, l'accordo con il **Gruppo Alibaba** per tutelare le proprietà intellettuali delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche italiane, e rafforzare il controllo del Made in Italy sul mercato asiatico. Si tratta del terzo rinnovo dopo la sigla iniziale dell'accordo nel 2016.

Per individuare i falsi il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha inoltre rafforzato, con una misura dedicata in Legge di Bilancio, la task force operativa dell'Ispettorato repressione frodi che quotidianamente monitora ed individua i prodotti contraffatti sui siti e-commerce.

L'accordo con Alibaba per contrastare la contraffazione ha portato a notevoli risultati negli ultimi sette anni: finora, oltre il 98% delle inserzioni di prodotti in violazione sono state segnalate dagli ispettori ICQRF e rimosse dai marketplace di Alibaba, anche nell'ambito della piattaforma business to business Alibaba.com, che serve oltre 40 milioni di buyer professionali nel mondo.

Tramite l'ICQRF, i prodotti sospetti (o che evocano indicazioni geografiche tutelate) vengono infatti segnalati direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di Alibaba, attraverso il portale dedicato (<https://ipp.alibabagroup.com/>). Alibaba per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti agroalimentari italiani utilizza anche l'intelligenza artificiale per scansionare costantemente ed eliminare in modo proattivo gli elenchi dei prodotti in violazione. Complessivamente, le misure attuate hanno contribuito a rimuovere il 96% delle inserzioni illecite prima ancora che una singola vendita fosse effettuata.

Il 98% delle segnalazioni inviate ad Alibaba vengono processate entro 24 ore e i venditori vengono informati che stanno violando le indicazioni geografiche tutelate. Le indicazioni geografiche italiane riconosciute e protette da Alibaba sulle proprie piattaforme di e-commerce sono attualmente 43.

*"Il Governo Meloni è in prima linea per difendere i prodotti di eccellenza in Italia, in Europa e nel resto del mondo da ogni tipo di contraffazione e sofisticazione", così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Proprio per questo in Legge di Bilancio abbiamo rafforzato il personale dell'Ispettorato ICQRF impiegato in prima linea per la tutela del made in Italy. Dobbiamo garantire le persone che acquistano i prodotti ma anche difendere le imprese dalla concorrenza sleale di chi copia e immette sul mercato illegalmente, con richiami ai nostri simboli e al nostro tricolore, le migliori eccellenze dell'agroalimentare italiano".*

*"Con il Gruppo Alibaba continua l'importante lavoro congiunto finalizzato alla tutela delle Indicazioni Geografiche italiane", afferma l'Ispettore Generale Capo dell'ICQRF Felice Assenza. "Quello delle indicazioni geografiche è un comparto fondamentale per la nostra economia, per il quale l'Italia è rinomata in tutto il mondo. Il protocollo rinnovato oggi testimonia l'importanza del lavoro di squadra e l'efficacia della collaborazione tra pubblico e privato; in tal senso desidero ringraziare Alibaba quale gruppo serio e affidabile per la cooperazione fornita a tutela delle nostre produzioni di qualità, a difesa dei consumatori e del nostro comparto agroalimentare".*

Matthew Bassiur, Vice-Presidente e Head of global IP enforcement di Alibaba Group, ha dichiarato: *"Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership con ICQRF e del Ministero dell'Agricoltura italiano e dei risultati raggiunti negli ultimi sette anni. La nostra collaborazione ha portato protezione strategica per alcuni dei prodotti italiani più iconici nel mondo, come il Chianti, il Prosciutto di Parma e il Gorgonzola, solo per citarne alcuni. Facciamo in modo che i consumatori di tutto il mondo ricevano prodotti italiani genuini. Aiutiamo i produttori agroalimentari italiani, per lo più piccole e medie imprese, a proporre i sapori unici dell'Italia ai mercati internazionali. Oggi Alibaba rinnova il suo impegno a lavorare con il governo italiano per promuovere e proteggere l'eccellenza del "made in Italy" sulle nostre piattaforme".*

Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager di Alibaba Group per il Sud Europa, ha aggiunto: *"Il rinnovo dell'accordo con ICQRF testimonia ancora una volta il nostro impegno a favore del made in Italy autentico e di qualità - di cui l'agroalimentare rappresenta un asse portante - in cui crediamo molto e che tuteliamo su tutte le nostre piattaforme con numerosi strumenti, inclusi accordi di rilievo con partner istituzionali. Ci auguriamo quindi che, anche grazie a questa alleanza unica nel suo genere con il governo italiano, numerosi altri piccoli e medi imprenditori, ma anche marchi storici del comparto food italiano, si affideranno a noi per sfruttare le leve della tecnologia e dell'innovazione digitale per portare i loro prodotti di eccellenza nel mondo, e in Cina a circa un miliardo di consumatori Millennial e GenZ particolarmente interessati ai prodotti internazionali".*

■ ■ ■

## **AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

#### **Mase avvia iter con Ue su proposta decreto CER**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti

rinnovabili. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l'entrata in vigore.

*“Con questo provvedimento – spiega il Ministro Pichetto – diamo all'Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l'autonomia energetica. La ricchezza dell'Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Se sapremo svilupparle come sistema Paese -conclude il Ministro - le Comunità Energetiche si riveleranno un'enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale”.*

La proposta è incentrata su due misure: un incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto. I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse.

Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a complessivi cinque gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027.

Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, la misura che permette l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell'investimento. L'intervento può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawattora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l'incentivo in tariffa.

Gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi: chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un'area dove realizzare l'impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Inoltre sarà necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare preliminarmente l'ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

In allegato la presentazione della proposta di decreto.

**Allegato**

[CER nota](#)

■ ■ ■

## **PROTEZIONE DEL MARE**

### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

#### **Mare: Pichetto, è polmone ecologico, con PNRR investiamo su salvaguardia e mappatura habitat**

*“Il mare è per l'Italia un grande 'polmone ecologico'. Il suo stato di salute è decisivo per la salvaguardia degli ecosistemi, ma oggi i cambiamenti climatici stanno modificando gli habitat e innescando la proliferazione di 'specie aliene'. Questi elementi suscitano preoccupazioni sullo stato della biodiversità marina”. Così il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, intervenendo al convegno “Conoscere e proteggere il mare per una vera economia blu”, organizzato da ISPRA, soggetto attuatore del progetto “Marine Ecosystem Restoration” per conto del MASE.*

*“Il nostro paese – ha ricordato Pichetto - ha condiviso la necessità di avere a livello globale nuovi e più ambiziosi obiettivi di tutela, col 30% delle acque dei mari ed oceani sottoposti a misure di tutela di cui almeno un 10% con misure stringenti. L'Italia – ha spiegato - istituirà presto la sua ‘zona economica esclusiva’ ampliando la propria giurisdizione oltre le acque territoriali, con conseguente forte aumento della superficie delle acque nazionali”.* Ciò impone, ha chiarito ancora il Ministro, *“una serie di azioni che richiedono una conoscenza approfondita sull'ubicazione, estensione e status degli habitat costieri e di acque profonde di interesse UE”*. Attraverso “MER”, ha detto Pichetto *“il Ministero ha deciso di investire con decisione sulla salvaguardia della biodiversità marina. Con quattrocento milioni di fondi del PNRR contiamo di recuperare una serie di ‘gap’ conoscitivi e infrastrutturali sullo stato del Capitale Naturale e dei servizi ecosistemici che caratterizzano il nostro mare e le nostre acque”*. Il progetto prevede la realizzazione di interventi mirati di recupero ambientale, la mappatura degli habitat da tutelare e conservare in tutte le acque italiane attraverso l'utilizzo di strumenti di ultima generazione, attività di bonifica con la raccolta dei rifiuti giacenti sul fondo marino e degli attrezzi da pesca abbandonati.

■ ■ ■

## **NOVITA' PER LE IMPRESE**

### **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**

#### **Il Decreto Milleproroghe diventa Legge**

Con il voto alla Camera di oggi 23 febbraio il decreto **Milleproroghe** è Legge.

Numerose le novità introdotte che interessano direttamente imprese e Made in Italy.

Il provvedimento infatti introduce **nuove misure** di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra cui il credito d'imposta sui beni strumentali, il bonus decoder a casa, le esportazioni dei rottami ferrosi, il progetto Polis per l'accesso veloce ai servizi della PA, le polizze assicurative sugli immobili e la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.

Sul credito d'imposta sui **beni strumentali**, il provvedimento proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Riguardo l'incentivo “**Bonus Decoder a casa**” viene introdotta una importante novità in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un'età superiore ai 70 anni. È stata prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita del decoder da parte di Poste ed è stata estesa la disposizione anche agli enti del terzo settore.

Modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle **esportazioni di rottami ferrosi** che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l'omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo.

Al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le **Case dei servizi di cittadinanza digitale**, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.

Si sblocca poi l'impasse per la validità delle **polizze assicurative** decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del MISE (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.

Infine, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Ministro dell'Economia e delle Finanze lavoreranno di concerto per la stesura dell'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il **design dei circuiti integrati a semiconduttore**, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

■ ■ ■

## VIGILANZA DEL MERCATO – DIRETTIVA MACCHINE

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

#### Vigilanza del mercato “Direttiva Macchine”

Il settore dei macchinari costituisce una parte fondamentale dell'industria metalmeccanica italiana nonché uno dei pilastri dell'economia dell'Unione Europea (UE). In tale contesto, la Direttiva Macchine definisce un quadro normativo armonizzato per l'immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione all'interno dell'UE e fornendo i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.

L'attività inerente le funzioni di controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010) e/o alla precedente Direttiva 98/37/CE - c.d. Direttiva Macchine viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 17/2010).

Il presente documento nasce dall'esigenza di ottimizzare la modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni che pervengono al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Organi di Vigilanza Territoriali (OVT1) in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RES) di cui all'Allegato I alla Direttiva Macchine, a seguito delle attività ispettive svolte dai suddetti organi (cfr. art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010).

Le presenti Linee Guida hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti segnalanti sull'attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni trasmesse, nell'ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell'iter procedurale.

Il presente documento, pertanto, fornisce agli OVT indicazioni operative per l'espletamento delle proprie funzioni relativamente all'attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell'intero iter procedurale, nonché l'aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa.

■ ■ ■

1 ASL, ATS, ARPA, INAIL, INL, altri

■ ■ ■

# EFFICIENZA PER LE IMPRESE

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Consiglio dei Ministri, al via il codice degli incentivi

**Urso: “riforma necessaria per fermare la giungla di quasi 2000 incentivi e migliorare l’efficienza per le imprese”**

Il Consiglio dei ministri di oggi 23 febbraio ha dato il via libera alla nascita di un nuovo “**codice degli incentivi**” al fine di bloccare l’estrema frammentazione delle attuali politiche di incentivazione e raggiungere la piena efficienza degli interventi per le imprese.

*“Il provvedimento – commenta il ministro **Urso** – nasce dalla necessità di avere una riforma organica per fermare la giungla degli incentivi. L’obiettivo è semplificare e omogenizzare. Le sfide globali di oggi – continua il Ministro - hanno bisogno di risposte mirate e coerenti con un sistema degli incentivi compiuto e coordinato che possa rappresentare un corpus organico di regole che sia di riferimento tanto per i decisori pubblici che per le imprese”.*

Il ddl è collegato alla Legge di Bilancio 2023-2025 in coerenza con le indicazioni del DEF e con il PNRR e prevede tra gli obiettivi anche la semplificazione delle norme in materie di investimenti e interventi nel Mezzogiorno. La revisione degli incentivi costituisce infatti un passaggio necessario anche per la promozione della **politica industriale** italiana che richiede sul piano nazionale un maggiore efficientamento degli interventi per le imprese nonché di orientamento verso le sfide globali come la transizione green e digitale.

Nell’ultimo anno di rilevazione (il 2021), il **sistema agevolativo nazionale** ha fatto registrare un numero complessivo di 1.982 interventi agevolativi, di cui n. 229 delle amministrazioni centrali e n. 1.753 delle amministrazioni regionali.

Il provvedimento, condiviso con le amministrazioni interessate e in sintonia con il ministro Fitto opera su tre fonti principali:

- **riordino e razionalizzazione** delle misure di incentivo, alla luce delle valutazioni d’impatto che si effettueranno;
- **coordinamento** tra le amministrazioni centrali e regionali in modo da prevenire sovrapposizioni e sprechi;
- **semplificazione, chiarezza e conoscibilità** attraverso il codice dell’incentivazione che contiene le regole generali che dovranno essere uniformemente osservate.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà adottare i decreti delegati entro 24 mesi.

■ ■ ■

# AUTOTRASPORTO

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Autotrasporto: incentivi per 10 mln di euro per l’acquisto di mezzi ecologici

**Dal 15 marzo e fino al 28 aprile sarà possibile presentare le istanze**

Ammontano a 10 milioni di euro le somme destinate all’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa nel secondo periodo di incentivazione che prende il via il prossimo 15 marzo.

Gli incentivi sono stabiliti dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461, nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano proprio a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

Le richieste, come disciplinato con decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022, potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzate a [ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it](mailto:ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it) a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023.

Per conoscere le modalità per presentare la istanza [clicca qui](#)

[autotrasporto  
incentivi](#)

[decreto direttoriale numero 148 del 7 aprile 2022](#)

■ ■ ■

## **OPERE PUBBLICHE**

### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

#### **Opere pubbliche, da Anas 7 bandi per 1,4 miliardi**

***Ulteriore passo avanti verso lo sblocco e la velocizzazione di opere pubbliche, da Nord a Sud***

Pubblicati da Anas a febbraio 7 bandi di gara per un valore di 1,4 miliardi che si sommano agli investimenti di 1,7 miliardi di dicembre. Riguardano interventi per il potenziamento della rete anche con nuove tecnologie per innalzare gli standard di sicurezza, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. Per il Mit, guidato da Matteo Salvini, è un altro passo avanti verso lo sblocco e la velocizzazione di opere pubbliche, da Nord a Sud.

Nel dettaglio:

#### **302,8 MLN PER LA PEDEMONTANA PIEMONTESE**

È stato pubblicato da Anas il bando (GU n. 24 del 27 febbraio 2023) relativo ai primi due stralci dei lavori della Pedemontana Piemontese per il collegamento tra l'A4 (Torino – Milano), nel tratto lungo le località di Santhià, Biella e Gattinara, e l'A26 (Genova Voltri – Gravellona), in località Ghemme, per un importo complessivo di 302,8 milioni di euro.

#### **285,2 MLN PER COLLEGAMENTO PORTO CIVITAVECCHIA**

È stato pubblicato da Anas il bando (GU n. 19 del 15 febbraio 2023) relativo ai lavori di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Monte Romano Est – Civitavecchia (primo stralcio Monte Romano Est e Ovest) nel Lazio, per un totale di 285,2 milioni di euro.

#### **210,6 MLN PER STRADA STATALE 182 “SERRE CALABRE”**

È stato pubblicato da Anas il bando (GU n. 21 del 20 febbraio 2023) relativo ai lavori di costruzione della variante della strada statale 182 “Delle Serre Calabre” (lotto unico Vazzano – Vallelonga) in Calabria, per un totale di 210,6 milioni di euro.

#### **304,4 MLN PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI GELA**

È stato pubblicato da Anas il bando (GU n. 21 del 20 febbraio 2023) relativo ai lavori di completamento della Tangenziale di Gela in Sicilia, per un totale di circa 304,4 milioni di euro.

## **311 MLN PER LA PUGLIA. OBIETTIVO: MANUTENZIONE TANGENZIALE OVEST DI FOGGIA, INTERVENTI SULLE SS ADRIATICA E GARGANICA**

Sono stati pubblicati da Anas i bandi (GU n. 23 del 24 febbraio 2023) relativi a una serie di importanti interventi in regione Puglia. Si tratta nello specifico del terzo lotto degli interventi ricorrenti di manutenzione programmata per il recupero funzionale della SS673 "Tangenziale Ovest di Foggia" in Puglia (innesto SS16 "Adriatica" tratto Foggia Cerignola), per un importo di 37,066 milioni di euro, che si aggiunge ai 56,4 milioni di euro dei primi due lotti banditi a dicembre 2022; degli interventi di adeguamento del tracciato lungo la statale 16 "Adriatica" nel tratto fra San Severo e Foggia in Puglia, per un importo complessivo di circa 139 milioni di euro e, infine, per i lavori della SS89 "Garganica", che permetteranno una migliore viabilità per San Giovanni Rotondo e per il collegamento con Manfredonia e l'aeroporto militare di Amendola, per un totale di 135,19 milioni di euro.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet [stradeanas.it](https://www.stradeanas.it) alla sezione Bandi e avvisi, oppure l'area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas (<https://acquisti.stradeanas.it>).

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) alla sezione Fornitori/Bandi di gara.

[autostrade](#)  
[Anas](#)

■ ■ ■

## **DECRETO MILLEPROROGHE**

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

#### **Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", il c.d. **Decreto Milleproroghe**.

Di seguito, le **principali novità sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**:

- i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre **disposizioni in materia di ordinamento sportivo**, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono **prorogati di due mesi**, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, **l'entrata in vigore delle previsioni** di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023**;
- **prorogato al 15 marzo 2024** il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la **revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità** ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- **prorogati a 24 mesi** (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l'attuazione delle Deleghe al Governo per il **riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo** e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore



dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

- **prorogati a 24 mesi** (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l'attuazione delle Deleghe al Governo per il **sostegno e la valorizzazione della famiglia**;
- prorogata al **30 giugno 2025** la possibilità che la durata complessiva del **contratto di somministrazione** con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l'agenzia di lavoro abbia comunicato all'utilizzatore l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
- prorogata al **30 giugno 2023** la **possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- prorogato al **30 giugno 2023** il diritto per i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **di svolgere la prestazione di lavoro in smart working** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- **prorogata a tutto il 2023** l'operatività del **Fondo Nuove Competenze**;
- **prorogata al 31 dicembre 2023** la **possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi** alle norme inderogabili della disciplina di riforma del **Codice del Terzo Settore**;
- **prorogata fino al 2026** l'estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda di lavoratori distanti sette anni dall'età pensionabile (c.d. **isopensione**).

[Legge 24 febbraio 2023, n. 14.](#)

■ ■ ■

## **ENERGIA**

### **ENEA**

#### **Energia: ENEA partecipa alla prima rete europea di infrastrutture di ricerca sull'accumulo**

Realizzare la **prima rete europea di infrastrutture di ricerca sull'accumulo di energia**, per favorire la crescita e la diffusione delle fonti rinnovabili. È l'obiettivo del **progetto StoRIES<sup>[1]</sup>** al quale partecipano ENEA, Cnr, Eni e altri 43 partner di 17 Paesi europei, tra cui il Centro di ricerca tedesco Karlsruhe Institut Fur Technologie nel ruolo di coordinatore. Il progetto quadriennale è finanziato con 7 milioni di euro nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 e coinvolge enti di ricerca, istituti tecnologici, università, industrie, membri della European Energy Research Alliance (EERA) e associazioni, tra cui l'Associazione europea per lo stoccaggio dell'energia (EASE). Per accedere alle infrastrutture di ricerca messe a disposizione dai partner del progetto, basta partecipare alle call Transnational Access (TNA).

**ENEA parteciperà con otto infrastrutture** fra le quali un laboratorio hi-tech per sviluppare materiali innovativi di accumulo termico a media temperatura, un parco solare tra i più grandi al mondo per la ricerca e la realizzazione di impianti a concentrazione a sali fusi e un

supercomputer in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlop).

“StoRIES è un progetto strategico per l’ENEA e per l’Italia, in quanto permetterà di approfondire e declinare il concetto di ibridizzazione delle diverse forme di stoccaggio, chimico, termico ed elettrochimico, in sinergia con numerosi gruppi di ricerca europei”, afferma Giorgio Graditi, Direttore Generale dell’ENEA. “In questo contesto, come ENEA, metteremo a disposizione, il nostro supercomputer CRESCO, secondo per potenza e velocità di calcolo in Italia, la piattaforma sperimentale dedicata allo sviluppo e alla caratterizzazione di nuovi materiali e componenti per l’accumulo termico, il laboratorio dedicato allo studio e ai test delle tecnologie power-to-gas, idrogeno e metano ed altre facility uniche in Italia”, conclude Graditi.

Oltre a rendere accessibili le infrastrutture e i servizi di ricerca di livello europeo, i partner lavoreranno allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di accumulo di energia, alla realizzazione di nuovi materiali più sostenibili, alla riduzione dei costi delle tecnologie, ma anche all’accettazione sociale, attraverso attività di formazione e informazione. Un focus specifico sarà rivolto al tema dell’ibridizzazione - cioè l’integrazione di diverse tecnologie e/o sistemi di accumulo con l’obiettivo di incrementare flessibilità ed efficienza del settore - che porterà successivamente alla definizione di una specifica roadmap.

Nel **dettaglio**, gli **otto tra laboratori avanzati e impianti unici che ENEA mette a disposizione** del progetto, oltre a competenze e professionalità, sono:

**CRESCO6** - Seconda infrastruttura HPC per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia (1,4 PetaFlops di potenza), è operativa presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli), Nell’ambito del progetto sarà utilizzata per la modellazione di materiali per applicazioni nel campo dell’energia.

**TCS** - Sistema su scala di laboratorio dedicato al collaudo di sistemi reattivi solidi gassosi per applicazioni termochimiche ad alta temperatura.

**SOLTECA** - Impianto sperimentale da banco di circa 20 kW dedicato allo sviluppo di materiali e sistemi innovativi di accumulo termico a media temperatura fino a 400 °C.

**ATES** - Struttura in scala di laboratorio di circa 5 kW finalizzata all’analisi e alla caratterizzazione dei fenomeni di trasporto del calore che si verificano in materiali e componenti per sistemi di accumulo di energia termica.

**ZECOMIX** - Infrastruttura di ricerca per lo studio e la valutazione di un complesso mix di processi, dalla gassificazione del carbone alla pulizia del syngas, dalla cattura e sequestro della CO<sub>2</sub> alla combustione del syngas ricco di idrogeno in turbina a gas.

**PCS** – Prova Collettori Solari è il primo impianto a livello mondiale per la sperimentazione dell’impiego dei sali fusi come fluido termovettore nella tecnologia solare dei collettori parabolici lineari. Situato presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma), rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la ricerca e lo sviluppo applicativo degli impianti solari a concentrazione a sali fusi.

**HotLab** - Laboratorio per lo studio e la caratterizzazione di celle a combustibile ad alta temperatura attrezzato per testare celle a combustibile a ossidi solidi e a carbonati fusi.

**MENHIR** - Impianto dedicato allo studio della produzione di idrogeno e metano sintetico accoppiato a fonti rinnovabili per applicazioni del power to gas.

“La sfida di StoRIES consiste nel riuscire ad integrare le numerose infrastrutture e competenze nel settore dell’accumulo di energia in Europa, coniugando ricerca e industria con l’obiettivo ambizioso di creare un vero e proprio ecosistema ‘condiviso’ per lo sviluppo di una filiera”, sottolinea la referente del progetto per ENEA, Claudia Paoletti, della divisione di Produzione storage e utilizzo dell’energia.

[storiesproject.eu](http://storiesproject.eu)

[La playlist con tutte le infrastrutture ENEA](#)

## Note

[1] Storage Research Infrastructure Eco-System

■ ■ ■

## AMBIENTE – RIDUZIONE EMISSIONI

### ENEA

#### Ambiente: smart working, studio ENEA in quattro città dimostra la riduzione delle emissioni

Il lavoro a distanza permette di evitare l'emissione di circa **600 chilogrammi di anidride carbonica** all'anno per lavoratore<sup>[1]</sup> (-40%)<sup>[2]</sup> con **notevoli risparmi** in termini di **tempo** (circa 150 ore), **distanza percorsa** (3.500 km) e **carburante** (260 litri di benzina o 237 litri di gasolio). È quanto emerge dallo studio ENEA sull'impatto ambientale dello smart working a **Roma, Torino, Bologna e Trento** nel quadriennio 2015-2018, pubblicato sulla rivista internazionale [Applied Sciences](#).

*“Nel nostro Paese circa una persona su due possiede un'autovettura, vale a dire 666 auto ogni 1000 abitanti, un dato che pone l'Italia al secondo posto in Europa per il più alto tasso di motorizzazione, dopo il Lussemburgo”,* spiega Roberta Roberto, ricercatrice ENEA del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili e co-autrice dell'indagine, insieme ai colleghi di altri settori dell'Agenzia Bruna Felici, Alessandro Zini e Marco Rao

In Italia i **trasporti** sono responsabili di oltre il **25%** delle **emissioni totali nazionali** di gas ad effetto serra e quasi tutte (93%) provengono dal trasporto su gomma, con le automobili a fare la parte del 'leone' (70%). *“Il lavoro agile e tutte le altre forme di lavoro a distanza, tra cui lo smart working, hanno dimostrato di poter essere un importante strumento di cambiamento in grado non solo di migliorare la qualità di vita professionale e personale, ma anche di ridurre il traffico e l'inquinamento cittadino e di rivitalizzare intere aree periferiche e quartieri considerati dormitorio”,* aggiunge Roberto.

In base alle risposte di un campione<sup>[3]</sup> di **1.269** lavoratori agili della PA nelle quattro città prese in esame, che negli spostamenti casa-lavoro usano il mezzo privato a combustione interna, ogni giorno di lavoro a distanza permetterebbe di evitare **6 kg di emissioni dirette in atmosfera di CO<sub>2</sub>** e **risparmiare 85 megajoule (MJ) di carburante pro capite**. Ma i **benefici ambientali** non si fermano qui: l'analisi ha evidenziato una **riduzione** anche di **ossidi di azoto** a persona al giorno (dai 14,8 g di Trento ai 7,9 g di Torino), **monossido di carbonio** (da 38,9 g di Roma a 18,7 g di Trento) e **PM10** (da 1,6 g di Roma a 0,9 g di Torino), **PM2,5** (da 1,1 g di Roma e Trento a 0,6 g di Torino). Inoltre, per gli **spostamenti extra-lavorativi** nei giorni di smart working il **24,8% del campione** dichiara di aver optato per **modalità più sostenibili** (mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta), l'8,7% ha modificato le proprie scelte in favore del mezzo privato, mentre il 66,5% non ha cambiato le proprie opzioni di mobilità.

*“Abbiamo scelto queste quattro città per due motivi: il primo riguarda le loro peculiarità legate al territorio e al profilo storico che fanno supporre impatti diversificati sulla mobilità urbana, mentre il secondo – e anche il più pratico – risiede nell'alto numero di risposte al questionario che abbiamo ricevuto dai dipendenti pubblici di queste quattro città che in media lavorano da casa 2 giorni a settimana”,* sottolinea Bruna Felici, ricercatrice ENEA dell'Unità Studi, Analisi e Valutazioni.

Dai dati raccolti emerge che in media il **campione percorre 35 km al giorno** per una durata di **1 ora e 20 minuti**. **Roma si conferma la città più critica**, con un **tempo di percorrenza medio di 2 ore**, probabilmente a causa delle maggiori distanze (**1 lavoratore romano su 5 percorre più di 100 km al giorno**) e del traffico più intenso. Infatti, nella capitale gli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro e studio sono circa 420 mila mentre **ogni persona trascorre nel traffico 82 ore all'anno**.

**Circa la metà del campione dichiara di viaggiare esclusivamente con mezzi di trasporto privati a motore** (47% in auto e 2% su due ruote), mentre il 17% viaggia esclusivamente con i mezzi pubblici e il 16% con un mix di trasporto pubblico/privato. Trento risulta la città con il maggior ricorso a mezzi privati a combustione interna negli spostamenti casa-lavoro (62,9%), seguita da Roma (54,4%), Bologna (44,9%) e Torino (38,2%). “La mobilità privata offre soluzioni flessibili in termini di risparmio di tempo e autonomia di movimento, soprattutto per chi ha figli in età scolare. Il trasporto pubblico, invece, viene scelto principalmente in un’ottica di risparmio denaro o in caso di mancanza di parcheggi”, conclude Alessandro Zini, ricercatore ENEA dell’Unità Studi, Analisi e Valutazioni.

**Tabella riassuntiva** - Indicatori medi per le persone che utilizzano l’auto per recarsi al lavoro, in modo esclusivo o in combinazione con altri mezzi, che hanno lavorato da remoto

Città	Persone in lavoro a distanza (n)	Giorni di lavoro a distanza (n)	Distanza evitata percorsa in auto (km/giorno)	Emissioni evitate di CO <sub>2</sub> (kg/giorno)	Carburante evitato (MJ/giorno)
Bologna	371	2.3	34.1	5.9	86.3
Roma	281	2.8	39.2	6.8	95.0
Torino	306	1.8	27.7	4.8	68.0
Trento	311	1.7	40.9	6.5	90.9
<b>Totale per le 4 città</b>	<b>1269</b>	<b>2.1</b>	<b>35.4</b>	<b>6.0</b>	<b>85.0</b>

**Per maggiori informazioni:**

Roberta Roberto, ENEA - Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili,  
 Bruna Felici, ENEA- Unità Studi, analisi e valutazioni,  
 Alessandro Zini, ENEA- Unità Studi, analisi e valutazioni.

**Note**

[1] I valori riportati si riferiscono a lavoro a distanza per 2 giorni a settimana per un totale di 100 giorni l’anno.

[2] Rispetto al dato IEA di emissione pro-capite per l’Italia nel 2018.

[3] L’indagine ha coinvolto un campione complessivo di 3.397 persone di 29 amministrazioni pubbliche su tutto il territorio italiano, che hanno applicato il lavoro da remoto nel periodo 2015-2018, quindi prima della pandemia. In linea con i dati demografici dei dipendenti nella pubblica amministrazione, il 73,7% del campione è costituito da donne over 50; il 52% del campione ha bambini in età scolare e il 42% dichiara di avere familiari bisognosi di assistenza. Le persone in lavoro da remoto hanno fornito, in maniera anonima, informazioni su mobilità casa-lavoro, tempi di viaggio e distanza giornaliera percorsa. L’analisi si è concentrata sulle risposte pervenute da lavoratori ‘agili’ con sede a Bologna, Torino, Trento e Roma, che utilizzano l’auto per recarsi al lavoro, in modo esclusivo o in combinazione con altri mezzi.

■ ■ ■

**IMPRESE**

**FISCO OGGI – AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Nuovo contributo di solidarietà 2023, i primi chiarimenti dell’Agenzia**

## ***Oltre alla misura sul prelievo una tantum per le imprese che operano nel settore energetico, nel documento di prassi anche le modifiche apportate al vecchio contributo straordinario***

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 179/2022), ha previsto alcune misure straordinarie riguardanti le imprese che esercitano attività nel campo della produzione e vendita dell'energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi. Si tratta dell'istituzione di un nuovo "contributo di solidarietà per il 2023" a carico di tali soggetti, nonché di alcune modifiche riguardanti il contributo straordinario per gli stessi previsto dall'articolo 37 del DI n. 21/2022 ("decreto Ucraina"), entrambi volti a finanziare le misure contro il caro bollette.

Nella [circolare n. 4 del 23 febbraio 2023](#), siglata dal direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, i primi chiarimenti sul prelievo *una tantum* 2023 e le modifiche apportate al "contributo straordinario" approvato dal decreto Ucraina.

### **Nuovo contributo di solidarietà per il 2023**

La legge di Bilancio 2023, in aderenza al regolamento (UE) 2022/1854, ne ha disciplinato l'ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile, l'ammontare di contributo dovuto, le modalità di versamento e il rapporto con le altre imposte.

L'ambito soggettivo è costituito dai soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.

Il contributo è dovuto, in particolare, dai soggetti passivi Ires di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l'eccezione degli enti non commerciali. Le stabili organizzazioni, in particolare, calcolano il suddetto limite del 75% considerando i soli ricavi imputabili alle attività svolte dalla stabile organizzazione in Italia.

Rientrano nel perimetro soggettivo del prelievo anche i soggetti Ires che abbiano optato per la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale, nonché le società che imputano ai soci il reddito pro-quota in base al regime della trasparenza.

Sono **soggetti esclusi** dal pagamento del contributo quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00).

Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 % su una **base imponibile** che, di fatto, è costituita dagli "extraprofitti". Questa, infatti, è pari all'ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10 % la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.

Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della "agevolazione ACE".

Per le società che optano per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza, inoltre, il reddito deve essere determinato autonomamente. Le società trasparenti, di conseguenza, calcolano il reddito indipendentemente dall'imputazione, a valle, delle quote ai soci, così come le società partecipanti lo determinano senza tener conto delle quote di reddito ad essi imputati da altri soggetti passivi.

L'**ammontare del contributo**, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 % del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per le stabili organizzazioni tale limite si applica prendendo a riferimento il fondo di dotazione fiscalmente congruo di cui all'articolo 152, comma 2, del Tuir.

Il **versamento del contributo** dovuto deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Fanno eccezione:

- i soggetti che, per effetto delle previsioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i quali versano il contributo entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio
- i soggetti con esercizio sociale "a cavallo" dell'anno solare, i quali possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Per tale prelievo, tuttavia, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso.

### **Modifiche al contributo straordinario ex articolo 37 del decreto Ucraina**

La novità più rilevante è che il contributo straordinario viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d'affari dalle attività del settore energetico. Tale delimitazione dell'**ambito soggettivo** non comporta tuttavia effetti sull'ambito oggettivo del contributo: la base imponibile del contributo resta ancorata alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive, desumibile dalle LIPE, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

Non concorrono invece più alla determinazione della **base imponibile**, benché si tratti di operazioni riportate nei totali delle operazioni attive e passive desumibili dalle LIPE:

- le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del contributo stesso;
- le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'Iva.

Il soggetto che, per effetto di tali modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l'importo residuo entro il 31 marzo 2023.

Tale ultima data, tuttavia, non rappresenta una "rimessione in termini". I soggetti che, non essendo incisi dalle citate modifiche, abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del contributo dovuto entro l'ordinaria scadenza del 30 novembre 2022, pertanto, non possono ricorrere al ravvedimento operoso e subiranno l'applicazione delle sanzioni in misura doppia (vedasi articolo 42 del DI n. 115/2022, "decreto Aiuti-bis").

Nel caso opposto di contributo versato oltre il dovuto, invece, l'eccedenza di versamento può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.

■ ■ ■

## **INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

### **FISCO OGGI – AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### **Bonus investimenti pubblicitari** **Domande dal 1° al 31 marzo 2023**

***Per la fruizione del credito d'imposta, quest'anno riconosciuto per la sola stampa quotidiana e periodica, anche online, è necessario inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia***

Al via le prenotazioni per il *bonus* pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i [servizi telematici](#) dell'Agenzia delle entrate. I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell'[avviso](#) pubblicato sul sito del dipartimento per

l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono disponibili il [modello](#) aggiornato e le relative [istruzioni](#).

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest'anno scatta l'applicazione ordinaria della misura subordinata all'incremento minimo dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il credito d'imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*, rispetto a quello dell'anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

### **Perimetro ridimensionato dal decreto “Energia”**

L'agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria (articolo 57-*bis*, DI n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto “Energia” ([articolo 25-\*bis\*](#), DI n. 17/2022) che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.

Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:

- il *bonus* spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*. Escono dall'agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
- il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d'imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell'incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua inferiori rispetto all'anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l'attività nel corso dell'anno
- più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.

### **Contributo entro i limiti stabiliti dalla Ue**

Le modalità e i criteri di concessione del contributo rimangono quelli definiti nel regolamento approvato con il [Dpcm n. 90/2018](#).

Il credito d'imposta viaggia nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* e al rispetto del limite del tetto di spesa. Il credito d'imposta, ricorda il dipartimento, è considerato un aiuto automatico ed è soggetto al regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

### **Modello disponibile sul sito delle Entrate**

Il modello deve essere inviato al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, utilizzando il servizio *online* messo a disposizione nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, per presentare:

- la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per asserire che gli investimenti indicati nella “comunicazione” sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (articolo 3, Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-*bis* del DI n. 50/2017).

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta va inviata via *web* dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'editoria sono disponibili le [Faq](#) sul credito d'imposta elaborate con il supporto dell'Agenzia delle entrate.

■ ■ ■

## **RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

### GSE

#### Mobilità elettrica, aggiornato l'elenco dispositivi di ricarica

Il GSE pubblica l'elenco aggiornato dei dispositivi di ricarica idonei che rispettano i requisiti tecnici previsti dalla Delibera ARERA 541 relativa alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive.

L'elenco è distinto tra:

- dispositivi provvisti di Gestione Dinamica del Carico (GDC), in grado di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo;
- dispositivi che ne sono privi (NO GDC).

Per maggiori informazioni è possibile visionare l'aggiornamento dell'elenco nella sezione [Servizi > Rinnovabili per i trasporti > Ricarica veicoli elettrici > Elenco Dispositivi](#)

■ ■ ■

## **TELERISCALDAMENTO**

### GSE

#### Teleriscaldamento, Pubblicate le modalità di pagamento del contributo spese per i progetti ammessi al finanziamento

Il MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con [Decreto Direttoriale n. 174](#), ha pubblicato, il 21 febbraio 2023, le modalità di pagamento delle tariffe connesse al contributo-spese di cui all'articolo 19, comma 3 dell'Avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022, in capo a ciascun soggetto beneficiario, relativamente ai progetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui al decreto del direttore generale n. 435 del 23 dicembre 2022.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, il GSE provvederà all'emissione di una fattura elettronica nei confronti dei soggetti beneficiari che dovranno provvedere al pagamento della fattura entro la data di scadenza e con le modalità indicate nella stessa, pena la revoca dell'agevolazione riconosciuta.

Si ricorda che, in caso di ATI/RTI come soggetto beneficiario, il contributo spese è corrisposto dal soggetto capofila.

■ ■ ■

## **BIOMASSA**

### GSE

#### Generatori alimentati a Biomassa, i nuovi requisiti di ammissione

Il Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce i nuovi requisiti per l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati a biomassa.



Le nuove disposizioni prevedono che, **in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa**, l'accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017. Nel caso invece **di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio**, l'accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Si specifica inoltre che, per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, **nel caso di nuova installazione**, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori **a partire dal 13 giugno 2022**, sulla base delle nuove disposizioni, **devono essere corredate dalla certificazione ambientale** con la relativa classe di qualità. Il GSE ricorda inoltre che le stesse modifiche valgono anche per i generatori già inclusi nel "catalogo apparecchi" del Conto Termico, il quale è stato opportunamente aggiornato.

Per quanto riguarda invece le richieste di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, **a partire dal 13 giugno 2022**, l'Allegato II del D. Lgs 28/2011 viene sostituito dall'Allegato IV - "Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento" del D. Lgs 199/2021. Nell'ambito dello stesso meccanismo l'aggiornamento normativo troverà applicazione per tutte le istanze (PS, PC, RVP) presentate a far data **dal 13 giugno 2022**.

■ ■ ■

## **INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONI**

### [INAIL](#)

#### [Infortunati e malattie professionali, online gli open data Inail di gennaio](#)

***Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nel primo mese del 2023 sono state 39.493 (-31,4% rispetto al gennaio 2022), 43 delle quali con esito mortale (-6,5%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756 (+44,3%)***

Nella sezione "Open data" del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di gennaio. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (gennaio 2022 vs gennaio 2023).

Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all'effetto distorsivo di "punte occasionali" e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2023, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il confronto effettuato su un singolo mese, tuttavia, potrebbe rivelarsi poco attendibile rispetto al trend che si delinea nei prossimi mesi. Per un'analisi più indicativa dell'andamento infortunistico, infatti, sarà necessario attendere un lasso di tempo maggiore, anche per tener

conto di eventuali ritardi nelle denunce di infortunio, in particolare di quelle con esito mortale e da contagio da Covid-19, pervenute all'Inail.

Ciò premesso, nel gennaio di quest'anno si registra, rispetto al primo mese del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso (dovuta soprattutto al notevole minor peso dei casi da contagio), un lieve calo di quelle mortali e una consistente crescita delle malattie professionali.

## **DENUNCE DI INFORTUNIO**

Le denunce di infortunio presentate all'Inail nel mese di gennaio 2023 sono state 39.493, in calo del 31,4% rispetto alle 57.583 del gennaio 2022, in linea con le 39.183 del gennaio 2021 (+0,8%) e in riduzione rispetto al primo mese del 2020 (-15,0%) e del 2019 (-17,7%).

I dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per il primo mese del 2023 un decremento rispetto a gennaio 2022 dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 53.637 del 2022 ai 34.248 del 2023 (-36,1%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 32,9%, da 3.946 a 5.245.

Nel gennaio di quest'anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -39,7% nella gestione Industria e servizi (dai 51.299 casi del 2022 ai 30.925 del 2023), un +6,3% in Agricoltura (da 1.453 a 1.545) e un +45,4% nel Conto Stato (da 4.831 a 7.023).

L'analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente nel Nord-Ovest (-44,5%), seguito dal Sud (-32,0%), dalle Isole (-26,3%), dal Centro (-26,0%) e dal Nord-Est (-17,2%). Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano la Liguria, la Campania e il Piemonte, mentre gli aumenti sono circoscritti alla provincia autonoma di Bolzano e alla Calabria.

Il calo che emerge dal confronto di mese tra il 2022 e il 2023 è legato sia alla componente femminile, che registra un -48,0% (da 29.081 a 15.131 casi denunciati), sia a quella maschile, che presenta un -14,5% (da 28.502 a 24.362). Il decremento ha interessato sia i lavoratori italiani (-34,5%) sia quelli comunitari (-26,8%) ed extracomunitari (-9,3%). Dall'analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, tranne tra gli under 20 e, in minor misura, tra gli over 74 anni.

## **CASI MORTALI**

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel mese di gennaio 2023 sono state 43, tre in meno rispetto alle 46 registrate nel primo mese del 2022, due in più rispetto al gennaio 2021, nove in meno rispetto al gennaio 2020 e una in meno rispetto al gennaio 2019.

A livello nazionale i dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano, pur nella provvisorietà dei numeri, per il primo mese del 2023 un decremento rispetto a gennaio 2022 solo dei casi mortali in itinere, scesi da 13 a nove, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono passati da 33 a 34. Il calo ha riguardato l'Industria e servizi (da 39 a 37 denunce) e il Conto Stato (da 3 a 0), mentre l'Agricoltura sale da quattro a sei decessi.

Dall'analisi territoriale emerge un incremento nel Nord-Ovest (da 9 a 16 casi) e al Centro (da 8 a 12) e un calo al Sud (da 12 a 6), nelle Isole (da 7 a 3) e nel Nord-Est (da 10 a 6). Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano la Lombardia (+5) e le Marche (+3), mentre per i cali più evidenti la Sicilia, il Lazio e l'Emilia Romagna (-3 ciascuna).

La diminuzione rilevata nel confronto tra il gennaio 2022 e il gennaio 2023 è legata solo alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da sei a tre, mentre quella maschile registra 40 decessi in entrambi i periodi.

In calo le denunce dei lavoratori italiani (da 42 a 31), in aumento quelle degli extracomunitari (da 4 a 10) e dei comunitari (da 0 a 2). Dall'analisi per classi di età, si registrano aumenti solo tra i 20-24enni (da 2 a 5 casi) e tra gli over 69enni (da 0 a 2), e diminuzioni solo tra i 35-44enni (da 11 a 3) e tra i 50-54enni (da 8 a 4).

## DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel primo mese del 2023 sono state 4.756, 1.460 in più rispetto allo stesso mese del 2022 (+44,3%). L'incremento è del 54,6% rispetto al 2021 e del 2,6% sul 2020, mentre il dato è in calo del 3,1% rispetto al 2019. I dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno mostrano incrementi nelle gestioni Industria e servizi (+44,8%, da 2.745 a 3.974 casi), Agricoltura (+39,1%, da 534 a 743) e Conto Stato (+129,4%, da 17 a 39). L'aumento delle denunce interessa tutte le aree del Paese: Nord-Ovest (+65,4%), Centro (+58,7%), Sud (+44,1%), Nord-Est (+37,3%) e Isole (+8,3%).

In ottica di genere si rilevano 926 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 2.504 a 3.430 (+37,0%), e 534 in più per le lavoratrici, da 792 a 1.326 (+67,4%). L'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 3.061 a 4.350, pari a un +42,1%) sia quelle dei comunitari, da 95 a 115 (+21,1%), e degli extracomunitari, da 140 a 291 (+107,9%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell'orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo mese del 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.

### Open data

Nell'ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo, l'Inail mette a disposizione dei cittadini un set di dati pubblici, in formato aperto e senza restrizioni per il riutilizzo.

■ ■ ■

## PREVENZIONE INCENDI

### INAIL

#### Prevenzione incendi per attività di autorimesse

*Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un'attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l'ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, "nuova" regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.*

Inoltre, nell'appendice si prevede che nell'autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l'attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.

#### Prevenzione incendi per attività di autorimesse

##### Introduzione

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).

Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d'incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:

- § V.4 Uffici
- § V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- § V.6 Autorimesse
- § V.7 Attività scolastiche
- § V.8 Attività commerciali
- § V.9 Asili nido
- § V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- § V.11 Strutture sanitarie
- § V.12 Altre attività in edifici tutelati
- § V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- § V.14 Edifici di civile abitazione
- § V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Con il d.m. 26 luglio 2022, sono state emanate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La norma, seppur connotata dalla consueta struttura delle RTV, al momento, non è inserita nel Codice ma, come stabilito all’art. 3 del decreto, si applicano in combinazione con le sezioni G, S, V, limitatamente ai Capp. V.1, V.2 e V.3, e M.

Peraltro, nel 2019 sono stati emanati due fondamentali decreti che hanno apportato sensibili modifiche al Codice, sia negli aspetti inerenti il campo di applicazione che in relazione agli aspetti tecnici contenuti nell’allegato 1.

Infatti, con il d.m. 12 aprile 2019 viene esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il “Codice” ed eliminato per molte attività il cosiddetto “doppio binario”, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo.

Con il d.m. 18 ottobre 2019, invece, è stato interamente sostituito l’allegato 1 del Codice, modificando e/o integrando alcune previsioni relative alle misure tecniche di prevenzione incendi di cui alle Sezioni G, S, V, limitatamente ai Capp. V.1, V.2 e V.3, e M, sulla base delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione del Codice.

Conseguentemente a tali aggiornamenti, taluni particolarmente radicali, come ad esempio per la misura antincendio S.4 Esodo, si è reso necessario apportare alcuni aggiustamenti, mediante il d.m. 14 febbraio 2020 e il d.m. 6 aprile 2020, anche alla Sezione V ed alle nuove RTV di recente emanazione (V.4 ÷ V.8).

Il d.m. 24 novembre 2021 ha quindi introdotte ulteriori modifiche all’allegato 1 del Codice, in particolare per locali molto affollati.

In definitiva, risultano, ad oggi, 49<sup>1</sup> le attività soggette comprese nel citato allegato I di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice rappresenta l'unico riferimento progettuale possibile.

Ad oggi, le varie RTV emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:

§ d.m. 8 giugno 2016: V.4 "Uffici"

§ d.m. 9 agosto 2016: V.5 "Attività ricettive turistico - alberghiere"

§ d.m. 21 febbraio 2017: V.6 "Attività di autorimessa"

§ d.m. 7 agosto 2017: V.7 "Attività scolastiche"

§ d.m. 23 novembre 2018: V.8 "Attività commerciali"

§ d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8

§ d.m. 6 aprile 2020: V.9 "Asili nido", correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2

§ d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 "Attività di autorimessa"

§ d.m. 10 luglio 2020: V.10 "Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati"

§ d.m. 29 marzo 2021: V.11 "Strutture sanitarie"

§ d.m. 14 ottobre 2021: V.12 "Altre attività in edifici tutelati"

§ d.m. 30 marzo 2022: V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili"

§ d.m. 19 maggio 2022: V.14 "Edifici di civile abitazione"

§ d.m. 22 novembre 2022: V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico"

Come detto, avendo il d.m. 12 aprile 2019 determinato la fine del cosiddetto "doppio binario", per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici.

L'utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale "doppio binario" permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse.

Ad esempio, ad oggi, è possibile progettare un'attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986<sup>2</sup>, un'autorimessa può essere progettata unicamente mediante l'applicazione della V.6.

Ulteriori RTV sono in fase di pubblicazione, notificati alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tanto premesso, al fine di fornire un seguito alla precedente collana di Quaderni tecnici, inerenti le Sezioni S ed M del Codice, (vedi <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubblcodice-prevenzione-incendi-presentazione-2020.html>) incentrata sull'illustrazione delle potenzialità del Codice, sulla base di esempi pratici di progettazione, si intende ora, mediante una nuova collana, focalizzare l'attenzione sulla Sezione V e, con il medesimo approccio pratico, fondato sullo sviluppo di casi studio, saranno prese in rassegna le diverse RTV emanate, con l'ottica di illustrare l'applicazione dei nuovi strumenti normativi e di evidenziare gli esiti delle progettazioni del medesimo caso studio, affrontato con le due metodologie applicabili, costituite dalla vecchia normativa prescrittiva e dalla nuova RTO come integrata dalla rispettiva RTV.

■ ■ ■

**1** Compresa quella con RTV per le quali vale il doppio binario (tranne V.6).

**2** L'art. 3, comma 2, del d.m. 15 maggio 2020 abroga il d.m. 1 febbraio 1986 esclusivamente per le autorimesse di nuova costruzione; infatti, per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 15 maggio 2020, il successivo comma 3, rinviando all'art. 2 del d.m. 12 aprile 2019, consente ancora il cosiddetto "doppio binario" ai fini della scelta della normativa applicabile.

Si rammenta che il d.m. 1 febbraio 1986 ha regolato, per oltre 30 anni, la progettazione e l'esercizio sia delle autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi sia di quelle sottosoglia.

## **Il Codice di prevenzione incendi**

Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

• • •

# CONTRIBUTI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PARASUBORDINATI

INPS

Circolare n. 22 del 20-2-2023

## Contributi volontari anno 2023: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

### 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del **+8,1%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell'indice ISTAT, pertanto, per l'anno 2023:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 227,18**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a **€ 52.190,00**;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a **€ 113.520,00**.

Per l'anno 2023, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al **33%**.

L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al **27,87%** (Allegato n. 1).

Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2023 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2, co.18, L. 335/95	Aliquota IVS
2023	€ 227,18	€ 52.190,00	€ 113.520,00	33%
2022	€ 210,15	€ 48.279,00	€ 105.014,00	33%
2021	€ 206,23	€ 47.379,00	€ 103.055,00	33%
2020	€ 206,23	€ 47.379,00	€ 103.055,00	33%

2019	€ 205,20	€ 47.143,00	€ 102.543,00	33%
2018	€ 202,97	€ 46.630,00	€ 101.427,00	33%
2017	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	33%
2016	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	32,37%
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	31,87%
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	31,37%
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	30,87%
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	30,07%
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	29,57%
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	29,07%
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	28,57%
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

## 2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33%**.

Per i proscrittori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che **non hanno aderito** ai Fondi complementari, si conferma l'aliquota del **40,82%**;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che **hanno aderito** ai Fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al **37,70%** (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164);

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'articolo 1, comma 7, del D.lgs n. 164/1997 (5%), ed è pari al **38%**.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice "Tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

**X3** = aliquota **IVS** del **40,82%**;

**Y3** = aliquota **IVS** del **37,70%**;

**Z3** = aliquota **IVS** del **38%**.

### **3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)**

Per l'anno 2023 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al **32,65%**.

### **4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti**

Con la circolare n. 80 dell'11 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Nel rinviare alla suddetta circolare si precisa che i predetti soggetti, in quanto iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD, versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, pari al **33%**.

### **5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD**

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell'anno 2023, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

#### **CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)**

Decorrenza 1° gennaio 2023

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003947	27,76% 0,996053	27,87% 1
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003679	29,79% 0,996321	29,90% 1
PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010506	10,36% 0,989494	10,47% 1
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010055	10,83% 0,989945	10,94% 1
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,010579	12,86% 0,989421	12,9975% 1

#### **CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)**

Decorrenza 1° gennaio 2023

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
-----------	-----------------------------	------	----------------	---------------



LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003333	32,89% 0,996667	33% 1
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003679	29,79% 0,996321	29,90% 1
PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007383	14,79% 0,992617	14,90% 1
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007550	14,46% 0,992450	14,57% 1
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,007890	17,29% 0,992110	17,4275% 1

## 6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la [circolare n. 96 del 3 giugno 2003](#)).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2023. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

### ARTIGIANI

*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza 1° gennaio 2023)*

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			24%	23,25%
1	Fino a € 17.504	€ 17.504	€ 350,08	€ 339,14
2	da € 17.505 a € 23.285	€ 20.395	€ 407,90	€ 395,16
3	da € 23.286 a € 29.066	€ 26.176	€ 523,52	€ 507,16
4	da € 29.067 a € 34.847	€ 31.957	€ 639,14	€ 619,17
5	da € 34.848 a € 40.628	€ 37.738	€ 754,76	€ 731,18

6	da € 40.629 a € 46.409	€ 43.519	€ 870,38	€ 843,19
7	da € 46.410 a € 52.189	€ 49.300	€ 986,00	€ 955,19
8	da € 52.190	€ 52.190	€ 1.043,80	€ 1.011,19

### COMMERCianti

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza 1° gennaio 2023)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			24,48%	23,73%
1	Fino a € 17.504	€ 17.504	€ 357,09	€ 346,15
2	da € 17.505 a € 23.285	€ 20.395	€ 416,06	€ 403,32
3	da € 23.286 a € 29.066	€ 26.176	€ 534,00	€ 517,64
4	da € 29.067 a € 34.847	€ 31.957	€ 651,93	€ 631,95
5	da € 34.848 a € 40.628	€ 37.738	€ 769,86	€ 746,27
6	da € 40.629 a € 46.409	€ 43.519	€ 887,79	€ 860,59
7	da € 46.410 a € 52.189	€ 49.300	€ 1.005,72	€ 974,91
8	da € 52.190	€ 52.190	€ 1.064,68	€ 1.032,06

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va, quindi, rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".

### 7. Versamenti volontari nella Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Poiché nel 2023 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

[14051 Circolare-numero-22-del-20-02-2023](#)

[14052 Circolare-numero-22-del-20-02-2023 Allegato-n-1](#)

• • •

## **PENSIONE ANTICIPATA**

### INPS

#### Messaggio n. 754 del 21-02-2023

#### Pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Presentazione delle domande telematiche.

Con il presente messaggio si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Con successiva circolare, di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: "Pensione e previdenza" > "Domanda di pensione" > Area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci";
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La pensione in oggetto è individuata dal seguente nuovo prodotto:

**"Pensione Anticipata Flessibile"**

Gruppo: **Anzianità/Anticipata/Vecchiaia**

Sottogruppo: **Pensione di anzianità/anticipata**

Tipo: **Requisito anticipata flessibile**

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

[14055 Messaggio-numero-754-del-21-02-2023.](#)

• • •

## **TURISMO**

### INVITALIA

#### Turismo, dal 20 marzo al via le domande per l'incentivo FRI-Tur

Slitta in avanti la data di presentazione delle domande per l'incentivo FRI-Tur.

Sarà possibile fare richiesta sulla piattaforma Invitalia a partire **dalle ore 12.00 del 20 marzo 2023**.

L'incentivo è finanziato dal Fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti di sviluppo nel turismo, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia con la partecipazione di ABI e CDP, che mette a disposizione delle strutture ricettive **1 miliardo e 380 milioni di euro**.

Le domande potranno essere presentate **fino alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023**.

[Maggiori dettagli su FRI-Tur](#)

■ ■ ■

## **SALVAGUARDIA DEL MARE**

**ISPRA**

**Pescatori e Ricercatori protagonisti della salvaguardia del mare -  
Recuperate 2 tonnellate di rifiuti - da 97 a 732 gli oggetti per Km<sup>2</sup>  
estratti dai fondali**

***Concluso con successo il progetto Mo.Ri.net Monitoraggio, censimento, raccolta e avvio al riciclo delle reti fantasma***

Reti a strascico, attrezzi da pesca persi o abbandonati, lenze, tramagli, nasse. Questo, in parte, il triste bottino che il mare, in circa un anno e mezzo, ha restituito ai Ricercatori ISPRA, impegnati in prima fila nel progetto Mo.Ri.Net "Monitoraggio, censimento, raccolta e avvio al riciclo delle reti fantasma", frutto di un partenariato composto da ISPRA, PolieCo, Università degli Studi di Siena, AMP Isola dell'Asinara e AMP Capo Carbonara, nato con l'intento di rimuovere i rifiuti marini, in particolare reti perse o impigliate o parti di esse, precedentemente identificati e geolocalizzati, in due aree Pilota: Area Marina Protetta del Parco dell'Asinara e nel Golfo dell'Asinara e Area Marina Protetta di Capo Carbonara in Sardegna.

Del progetto e dei suoi risultati se ne parlerà oggi nell'evento finale a Porto Torres, uno scambio di esperienze con altri progetti che si occupano del problema dei rifiuti marini in Sardegna, per tracciare nuove prospettive di sviluppo nell'ottica dell'Economia Circolare, perché i rifiuti raccolti, se idonei, possono essere avviati al processo di riciclo e valorizzazione.

Durante la prima fase del progetto, le due aree soggette a protezione sono state caratterizzate in termini di biodiversità, con la descrizione dei popolamenti presenti e l'individuazione di habitat, specie protette, zone di pregio e di rilevanza conservazionistica. Contemporaneamente, attraverso l'impiego di *Multibeam* e *ROV (Remotely Operated Vehicle)* sono stati determinati numero, tipologia e densità dei rifiuti marini per una prima valutazione dell'impatto di questi sulle comunità presenti. Sono stati, inoltre, effettuati campionamenti delle microplastiche e il prelievo di biopsie sui cetacei.

Tutti i campionamenti sono stati eseguiti a luglio e agosto 2022 nell'Area Marina Protetta dell'Isola dell'Asinara, a bordo dell'imbarcazione Vega 1 e ad ottobre 2022 nell'Area Marina Protetta di Villasimius a bordo della nave oceanografica Astrea di proprietà dell'ISPRA.

Sono state inoltre condotte campagne di pesca dei rifiuti. Nel Golfo dell'Asinara sono stati trovati mediamente 97 oggetti/km<sup>2</sup>, con un massimo di 732 oggetti/km<sup>2</sup>, ma in alcune cale (per la precisione 4 su 37) nessun rifiuto è stato rilevato. Il valore risulta basso se confrontato con altre aree italiane del Mediterraneo, dove sono stati condotti monitoraggi simili (ad esempio nel Golfo di Venezia sono stati trovati mediamente 567/576 oggetti/km<sup>2</sup> in monitoraggi svolti tra il 2014 e il 2015. Il prelievo di diverse specie ittiche, analizzate per valutare l'ingestione di

particelle di plastiche, ha anche in questo caso evidenziato percentuali più basse rispetto a quelle osservate precedentemente in altre aree del Mediterraneo sulle medesime specie.

La seconda, e più importante fase, ha permesso di rimuovere i rifiuti marini. Complessivamente, ne sono stati raccolti circa 2 tonnellate. Non soltanto reti da pesca o parti di queste, ma anche bottiglie di vetro e plastica, lattine e sacchetti. Un'operazione delicata che segue protocolli specifici al fine di non risultare dannosa per gli organismi e gli habitat.

Oltre all'ausilio del nucleo Carabinieri Subacquei di Cagliari, prezioso è stato il contributo dei pescatori che hanno collaborato al progetto, fornendo supporto logistico e raccogliendo a bordo dei pescherecci i rifiuti rimasti impigliati nelle reti durante la loro attività di pesca (attività nota come *fishing for litter*). Le reti perse, disincagliate dal fondo dai subacquei, sono state quindi portate in superficie tramite palloni di sollevamento e salpate dai pescherecci che hanno offerto il loro supporto.

Purtroppo, la terza ed ultima fase, coordinata dal PolieCo, che ha riguardato la gestione del rifiuto a terra del materiale raccolto, non ha avuto l'esito sperato. I rifiuti recuperati hanno mostrato caratteristiche di non idoneità al successivo trattamento di riciclo poiché il lungo tempo di permanenza sul fondo ha determinato che fossero colonizzati da diversi organismi incrostanti, che ne hanno fatto perdere le caratteristiche tecniche idonee al corretto riciclo. Per questo motivo, i materiali raccolti hanno preso la strada dello smaltimento.

I Ricercatori dell'ISPRA, che costantemente monitorano i fondali marini con l'ausilio del ROV, hanno osservato come i rifiuti e gli attrezzi da pesca persi interagiscano negativamente con l'ambiente marino. I danni sono riconducibili principalmente al fenomeno dell'entanglement, ovvero al ricoprimento, abrasione e/o completa copertura degli organismi. Le reti e le lenze continuando ad esercitare la loro funzione di pesca anche se ormai persi, possono infatti stradicare organismi come gorgonie e coralli, muovendosi sul fondo trascinate dalle correnti, oppure possono diventare una trappola per organismi come pesci e crostacei, che inesorabilmente incontrano la loro distruzione.

■ ■ ■

## **OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI**

**ISTAT**

### **OCCUPATI E DISOCCUPATI (DATI PROVVISORI) - GENNAIO 2023**

A gennaio 2023, rispetto al mese precedente, aumentano occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi.

L'occupazione cresce (+0,2%, pari a +35mila) per donne, dipendenti permanenti e per chi ha più di 35 anni; risultano in calo i dipendenti a termine, gli autonomi e i giovani. Il tasso di occupazione sale al 60,8% (+0,1 punti).

Il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile (+1,7%, pari a +33mila unità) tra le donne e i minori di 50 anni. Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,9% (+0,1 punti), quello giovanile al 22,9% (+0,7 punti).

La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -83mila unità) coinvolge uomini, donne e persone con più di 35 anni d'età. Il tasso di inattività scende al 33,9% (-0,2 punti).

Confrontando il trimestre novembre 2022-gennaio 2023 con quello precedente (agosto-ottobre 2022), si registra un incremento del numero di occupati (+0,5%, pari a +113mila unità).

La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-1,0%, pari a -20mila unità) e degli inattivi (-0,9%, pari a -120mila unità).

Il numero di occupati a gennaio 2023 supera quello di gennaio 2022 del 2% (+459mila unità). L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età, il tasso di occupazione è in aumento di 1,4 punti percentuali.

Rispetto a gennaio 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -143mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,7%, pari a -478mila).

#### **Il commento**

*A gennaio 2023 prosegue l'aumento del numero di occupati che arriva a superare 23milioni e 300mila.*

*Rispetto a gennaio 2022, la crescita (+459mila unità) caratterizza i dipendenti permanenti e gli autonomi, mentre il numero di dipendenti a termine è inferiore di quasi 50mila unità.*

*Rispetto a dicembre 2022, il tasso di occupazione sale al 60,8% (+0,1 punti), quello di disoccupazione al 7,9 (+0,1 punti), mentre scende al 33,9% il tasso di inattività (-0,2 punti).*

■ ■ ■

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SENTENZE**

### **ATTREZZATURE DI LAVORO**

#### **Cassazione Penale, Sentenza 20 febbraio 2023, n. 7035**

***Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.***

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Chesu Daniele, nato a Sorso il 17-08-1975,

avverso la sentenza del 20-10-2021 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Maria Grazia Sanna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26 novembre 2020, il Tribunale di Sassari condannava Daniele Chesu alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (capo A, limitatamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011, mentre per quelle emesse nel 2009 interveniva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 (capo B, commesso in Sassari il 13 novembre

2012) e art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000 (capo C, commesso in Sorso in data anteriore e prossima al 27 aprile 2014).

Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva Chesu dal reato a lui ascritto al capo C, perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A, limitatamente alla fattura n. 2 del 30 marzo 2021, perché estinto per prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena a carico dell'imputato, per il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 (capo B) e per il residuo reato di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

**2.** Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, Chesu tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art. 2 cod. pen. e 8, comma 2, del d. lgs. n. 74 del 2000, evidenziando che la modifica legislativa dell'art. 17 comma 1 bis del d. lgs. n. 74 del 2000 è entrata in vigore il 14 settembre 2011, ovvero all'interno dell'arco temporale nel corso del quale sono state compiute le singole condotte, che vanno quindi unitariamente considerate, in forza della previsione di cui all'art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, che prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione a unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con il secondo motivo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevandosi che le valutazioni dei giudici di merito sono state fondate non su indizi gravi, precisi e concordanti, ma solo sulla presunzione tributaria, non essendosi considerato che la verifica fiscale, peraltro avvenuta a distanza di 4 anni dai fatti di causa, non ha provato l'inesistenza delle operazioni poste a fondamento delle imputazioni di cui ai capi A e B, avendo anzi il teste della difesa confermato l'esistenza delle operazioni di nolo di attrezzatura e manodopera, essendo del resto impossibile verificare la presenza di cantieri o automezzi dopo oltre tre anni dalla conclusione dei relativi contratti di appalto.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare la difesa della conferma da parte della Corte di appello della pena base indicata dal Tribunale, che aveva erroneamente ritenuto più grave tra i reati di cui ai capi A e B quello di cui al capo B, sebbene si tratti di fattispecie di pari gravità, punite all'epoca dei fatti con pena minima di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena questa inferiore rispetto a quella in concreto irrogata.

**3.** Con memoria pervenuta il 4 ottobre 2022, il difensore di Chesu, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a ciascun motivo sollevato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

**1.** Iniziando dal primo motivo, in ordine al computo della prescrizione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 e Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Rv. 246193), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi; dunque, in applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva non può trovare accoglimento, posto che tutte le fatture contestate risalgono al 2011, l'ultima delle quali al 30 dicembre, per cui il dies a quo della prescrizione va individuato in tale data, a ciò dovendosi aggiungere che il termine di prescrizione massima del reato de quo deve essere computato in 10 anni e non in 7 anni e 6 mesi, atteso che, con l'art. 2 comma 36 *vicies semel* lettera l) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011

(ovvero prima che il delitto contestato fosse giunto alla sua compiuta consumazione), è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del d. lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Invero, la decisione della Corte di appello di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A rispetto alla fattura del 30 marzo 2011 risulta non corretta, proprio perché il dies a quo andava ancorato all'ultima fattura dell'anno 2011, senza compiere alcuna parcellizzazione della condotta unitariamente contestata.

Tuttavia, trattandosi di statuizione favorevole all'imputato non oggetto di impugnazione da parte del P.M., la stessa non può essere messa in discussione in questa sede, dovendosi solo ribadire che, in ogni caso, alla data di emissione della sentenza impugnata (20 ottobre 2021), non era maturato il termine decennale di prescrizione del reato di cui al capo A, decorrente dal 30 dicembre 2011, ovvero dalla data dell'ultima delle fatture emesse nell'anno di riferimento.

Né assume rilievo la circostanza che, in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, la prescrizione massima sia intervenuta, almeno rispetto al capo A (la prescrizione decennale per il capo B decorre pacificamente dal 13 novembre 2012, ossia dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale ritenuta fraudolenta), essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

**2.** Passando al secondo motivo, deve rilevarsi che anche le censure riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza risultano manifestamente infondate.

E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Ozieri nei confronti della società "Edilchesu s.r.l.", poi diventata "Home and Style s.r.l.", di cui era rappresentante legale Daniele Chesu, essendo emerso che, nel 2009 e nel 2011, la "Edilchesu" aveva emesso fatture, redatte in modo generico, nei confronti della "Edilcostruzioni s.r.l.", società avente il medesimo oggetto della "Edilchesu" (ricostruzioni edili) e che era amministrata da Anna Pinna, madre dell'imputato; dalla verifica emergeva altresì che un'altra ditta individuale, riconducibile a Baingio Chesu, padre dell'imputato e marito di Anna Pinna, aveva emesso fatture nei confronti della "Edilchesu", ciò sebbene la ditta di Baingio Chesu fosse priva di dipendenti e di beni aziendali, non essendo in grado tale impresa di esibire alcuna scrittura contabile, ivi comprese le fatture originali.

Quanto alla "Edilchesu", è emerso, da un lato, che la stessa era titolare di un solo ciclomotore immatricolato nel 2004 e, dall'altro, che ha avuto a disposizione per la propria attività solo una dipendente, Samuela Chesu, nonostante la società abbia sviluppato in quel periodo un notevole volume di affari.

Le società coinvolte nella verifica non sono state in grado, inoltre, di documentare l'effettivo pagamento delle prestazioni rese, mentre l'unico pagamento accertato, dell'importo di 5.000 euro, è stato operato dalla "Edicostruzioni" il 5 febbraio 2014 in favore della "Edilchesu s.r.l.", a verifica fiscale già avviata e con la generica causale "pagamento di fattura". Del resto, come si è accennato, generico è anche il contenuto delle stesse fatture, parlandosi in esse di "lavori edili eseguiti presso i cantieri" o "noleggio di attrezzature e cantieri".

È altresì emerso che, in data 13 novembre 2012, l'imputato, quale legale rappresentante della "Edilchesu", presentava la dichiarazione modello Unico 2012 relativa al 2011, deducendo i costi relative alle fatture emesse dalla ditta del padre, risultando i componenti negativi di reddito, derivanti dalle fatture utilizzate, pari a 191.500 euro di imponibile, con iva pari a 38.674 euro.

Era stata invece omessa la presentazione da parte della società dell'imputato delle dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap.



Sulla scorta di tali elementi, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, sia di quelle emesse dalla "Edilchesu" in favore della "Edicostruzioni", sia di quelle emesse dalla ditta di Biangio Chesu in favore della "Edichesu", fondandosi l'impostazione dei giudici di merito non su meri dati presuntivi, ma sulla correlazione logica di elementi fattuali dotati di una loro pregnanza probatoria, dovendosi solo precisare che la Corte territoriale non si è limitata a recepire apoditticamente le conclusioni del primo giudice, ma al contrario ne ha sviluppato il percorso argomentativo, mediante una rivalutazione adeguatamente critica delle acquisizioni probatorie, che in ogni caso, nei due gradi di merito, non sono state contrastate da fonti dimostrative di segno contrario. Né è mancato nella sentenza impugnata il necessario confronto con le deduzioni difensive, avendo i giudici di appello sottolineato, in modo pertinente, che la distanza temporale (circa tre anni) tra la chiusura dei cantieri e la verifica fiscale non era elemento di per sé dirimente, posto che, pur essendo plausibile che nessuna attrezzatura sia stata trovata, è tuttavia l'esito della verifica documentale a dissipare ogni dubbio sull'inesistenza delle operazioni, essendo emerso che la società dell'imputato, pur esistente, non effettuava pagamenti, che non vi erano contratti di appalto o di sub appalto, che nessun automezzo o altra attrezzatura di lavoro era registrata (essendo inverosimile che l'impresa avesse solo attrezzi non registrati), che non vi erano altri costi sostenuti e che le fatture non contenevano alcuna descrizione specifica delle attività compiute, non essendo stato l'operaio Pietro Spanu neanche in grado di riferire con certezza chi fosse il suo datore di lavoro e a chi appartenessero le presunte attrezzature utilizzate.

In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della "Edilcostruzioni" (capo A) e all'utilizzo, nella dichiarazione fiscale relativa al 2011, delle false fatture emesse dalla ditta individuale Chesu Baingio non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi rilevare che le censure difensive (al di là dei pur palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi di prova il cui contenuto non è stato allegato o riportato) sollecitano sostanzialmente una differente (e invero parziale) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

### **3. Analoga conclusione si impone per il terzo motivo.**

E invero il primo giudice ha irrogato all'imputato la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, individuando il reato più grave nella violazione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 e, avuto riguardo alla "significativa gravità della complessiva condotta del Chesu", fissando la relativa pena base nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione, operando poi su tale pena l'aumento di mesi 2, ossia di un mese di reclusione per ciascuno dei due reati satellite (capi A e C).

La Corte di appello, nell'assolvere l'imputato dal reato di cui al capo C e nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A limitatamente a una delle fatture contestate, ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, mantenendo ferma la pena base per il capo B, pena il cui discostamento dal minimo era stato già congruamente motivato dal Tribunale, e applicando l'aumento di 25 giorni, ovvero un po' meno di quanto applicato dal primo giudice (1 mese), ciò alla luce della parziale declaratoria di estinzione del reato, che in effetti ha riguardato una soltanto delle cinque fatture contestate, mentre è stato ovviamente escluso l'ulteriore aumento di un mese relativo al reato di cui al capo C, rispetto al quale, come detto, l'imputato è stato assolto.

Ne consegue che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle censure difensive, formulate invero in termini generici.

**4.** In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Chesu deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13/10/2022

Roma, 3.3.23

Dott. Carlo Belvedere  
Giurista di Impresa